



COMUNE DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4 D.Lgs. n. 23/2011)

Aggiornato alle modifiche apportate con deliberazioni di C.C. n. 40 del 21/12/2018 e n. 41 del 21/12/2021



COMUNE DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano il canone di locazione breve nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati annualmente al Consiglio Comunale anche tramite il D.U.P. o la nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50 del 24.04.2021, convertito in Legge 97/2016, situata nel territorio del Comune di Orio al Serio.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° marzo 2012.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture di cui all'art.2, e non risulta residente nel Comune di Orio al Serio.
2. Ai sensi dell'art.4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. nr. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge nr. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento



COMUNE DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento;

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. nr. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento;

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone di locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Orio al Serio.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000 n°267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti annuali per cliente che soggiorna presso la struttura.

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a - i minori entro il sedicesimo anno d'età a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;

b – i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;

c – chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;



COMUNE DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

d – i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;

e – persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore.

f. – gli equipaggi delle compagnie aeree che hanno sottoscritto un contratto di continuità con la struttura alberghiera/ricettiva;

g - dipendenti e funzionari in viaggio di lavoro e appartenenti alla stessa azienda e/o società della struttura alberghiera/ricettiva e relativi ospiti in gratuità

2. L'esenzione di cui ai punti b) c) d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. L'esenzione di cui al punto f è subordinata alla presentazione del contratto di continuità con la struttura ricettiva.

4. L'esenzione di cui al punto g è subordinata alla dimostrazione del rapporto lavoro, di dipendenza, o della qualità di ospite gratuito invitato dalla struttura

ARTICOLO 6

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Orio al Serio e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento dal canone nella locazione breve sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento dal canone nella locazione breve dichiara al Comune di Orio al Serio, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, o tramite posta elettronica certificata salvo diversa definizione dell'amministrazione di apposita procedura telematica.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2020 il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno



COMUNE DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica fornita dal Comune.

ARTICOLO 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Orio al Serio.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare tramite il sistema PagoPa, accedendo direttamente sul sito web del Comune di Orio al Serio – Pagamenti PagoPa/pagamenti Regione Lombardia/Imposta di soggiorno, indicando come oggetto: "Pagamento imposta di soggiorno - ... trimestre anno ...".

ARTICOLO 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°296 296 e dall'art. 1, comma 792 della Legge nr. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive o i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve. ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive o ai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) utilizzare canali di collaborazione e/o convenzione con altri uffici pubblici, in particolar modo con la Questura di Bergamo e l'Agenzia delle Entrate, per il controllo dei soggiorni dichiarati dalle strutture di cui all'articolo 2.



COMUNE DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n°471, n°472 e n°473, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
2. Per omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 3, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.



COMUNE DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente art. 3 comma 2, sono rimborsabili alla struttura solo gli importi dalla stessa riversati in eccedenza all'ente e non imputabili agli ospiti. Nel caso in cui la struttura intenda rimborsare i clienti per importi erroneamente richiesti e non dovuti, ma già riversati al comune, il rimborso sarà concesso su attestazione della struttura stessa che rimborserà ogni cliente. Il rimborso verrà effettivamente erogato dall'ente solo dopo la dimostrazione dell'avvenuta restituzione di quanto dovuto ai clienti da parte della struttura.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Orio al Serio da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro cinquecento la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6. La compensazione di cui al presente comma è applicabile solo ai casi in cui il rimborso è riferito agli importi in eccesso riversati all'ente e non imputabili dagli ospiti.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

ARTICOLO 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° marzo 2012.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n°296, la L.R. nr. 27 del 1° ottobre 2015, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato dal Consiglio Comunale di Orio al Serio.